



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del 26-11-2018

OGGETTO:

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINI DI NATALE"
ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO PER IL GIORNO 09.12.2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CABIATI Mauro	Sindaco	Presente
DOMENICALE Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
COPPI Marcello	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo che cura la redazione del presente verbale.

Il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dalla Pro Loco di Villanova Monferrato, in data 19/11/2018 al protocollo n. 4140, per avere l'autorizzazione ad organizzare la manifestazione "Mercatini di Natale", che si svolgerà in Piazza Finazzi il giorno 9 dicembre 2018;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16, recante "**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017**", che ha introdotto un nuovo Capo V bis "**Vendite occasionali su area pubblica**" alla L.R. 12 novembre 1999, n. 28, "**Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114**", apportando una regolamentazione piu' dettagliata dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, specificando che non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori di detti mercatini e prevedendo nello specifico che:

1. L'attività di vendita occasionale sia esercitata per non piu' di diciotto volte l'anno in ambito regionale nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia da parte di coloro che pongono in vendita beni appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità e di valore non superiore a €. 150,00 ciascuno;

2. Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla normativa:

l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del d.lgs. 114/98 s.m.i.;

l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento;

Considerato che la Giunta Regionale con propria Deliberazione dell'11 maggio 2018, n. 12 -6830, (pubblicazione B.U.R. n.22 del 31/08/2018, in vigore dal 30/06/2018), ha approvato "*I Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*" così come previsto dall'art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. ai quali i Comuni dovranno adeguarsi disciplinando tali attività;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 15 giugno 2018, Determinazione Dirigenziale n. 267 del 21/06/2018 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 282 del 05/07/2018, sono stati adottati: la modulistica tipo e il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale nonché le informazioni relative ai dati da trasmettere alla Regione Piemonte, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale dell'11 maggio 2018, n. 12 – 6830;

Vista la legge regionale 07/09/1987, n. 47 e s.m.i. (Disciplina delle attività fieristiche);

Vista la legge regionale 12/11/1999, n. 28 e s.m.i. (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.);

Vista la Legge regionale 31/10/2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) che, agli articoli 45, 46, 47 e 48, ha introdotto il capo V bis alla L.R. 12/11/1999, n. 28;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11/05/2018, n. 12-6830, avente ad oggetto: "Art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. 28/1999 e s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia";

Atteso che l'Amministrazione Comunale, nell'interesse di promuovere iniziative che favoriscano la rivitalizzazione del territorio, ritiene opportuno appoggiare la proposta di istituzione del mercatino in forma sperimentale al fine di poter valutare, successivamente al suo esercizio, l'interesse per tale iniziativa, considerato che lo stesso costituisce un momento di attrattiva culturale per la presenza di oggetti natalizi e della tradizione locale;

Atteso che il mercatino, oltre che nelle forme previste dalla nuova normativa di cui all'art. 11 quinquies della L.R. 28/1999, può svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001;

Considerato, inoltre, che ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 267 del 21/06/2018, fermo restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali;

Rilevato che, in attuazione di quanto sopra, il Comune di Villanova Monferrato stabilisce di individuare nell'Associazione turistica Pro loco di Villanova rappresentata dal signor Marco Costanzo, Presidente e legale rappresentante, il soggetto a cui affidare le seguenti attività:

- Ricezione delle domande (manifestazione di interesse alla partecipazione) e consegna presso l'Ufficio Commercio comunale dell'elenco delle domande presentate.
- Assegnazione degli spazi da comunicare all'Ufficio Commercio del Comune.
- Vidimazione dei tesserini in occasione di ogni singola partecipazione.
- Vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali.

Rilevato, infine, che spetta all'Ufficio Commercio la trasmissione dei dati alla direzione regionale tramite "Portale delle rilevazioni degli enti locali";

Ritenuto di autorizzare tutta la manifestazione sopra descritta;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi in modo palese;

DELIBERA

Di autorizzare, per quanto di competenza, la Pro Loco di Villanova Monferrato, con sede in Villanova Monferrato, Via Alzona 19, all'effettuazione della manifestazione "Mercatini di Natale", per il giorno 9 dicembre 2018, da svolgersi in Piazza Finazzi;

Di confermare quanto in premessa, subordinando inoltre la presente autorizzazione alla osservanza integrale delle ulteriori sottoelencate prescrizioni:

- La Pro Loco di Villanova Monferrato è responsabile di tutte le attività amministrative e gestionali afferenti lo svolgimento del mercatino e alla relativa partecipazione dei venditori, sia occasionali sia professionali;
- Tutto il personale preposto deve osservare adeguate norme comportamentali, di pulizia e di igiene;

- Ogni eventuale struttura utilizzata dagli espositori e venditori del mercatino deve essere in perfetta regola per quanto riguarda costruzione, montaggio ed utilizzo; se le singole strutture sono dotate di impianti, gli stessi devono essere conformi alle disposizioni di legge;
- Devono essere rispettate tutte le norme per quanto riguarda la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza, in particolare come previsto dal D.M. 19/08/1996;
- Gli espositori che effettuano la vendita di prodotti devono essere muniti delle prescritte autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., dalla DGR 11/05/2018, n. 12-6830 citata in premessa, o da altre eventuali normative per categorie specifiche;
- L'Ente organizzatore deve garantire condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
- E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti.

Di concedere il patrocinio del Comune, per cui ai sensi del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche, non verrà richiesto il pagamento del relativo canone per tutta la durata dell'allestimento e della manifestazione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
(Mauro CABIATI)

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-11-2018

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica Commerciale** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-11-2018

Il Responsabile del Servizio
(Giampiero Biginelli)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 06-12-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 06-12-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 06-12-2018 giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Villanova Monferrato lì, 06-12-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 26-11-2018 per decorrenza dei termini di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Villanova Monferrato lì 06-12-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)